

Scheda informativa per offerenti di consulenze per la carriera e bilanci professionali

Approvata l'8.3.2021 dal Comitato della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). Valgono le attuali condizioni di temptraining, riportate al sito www.temptraining.ch.

Registro: criteri di ammissione per offerenti di consulenze per la carriera e bilanci professionali

- Lo svolgimento della consulenza, i costi e le condizioni devono essere banditi pubblicamente ed essere accessibili.
- Il fornitore deve aver sede in Svizzera e la consulenza per la carriera, rispettivamente la valutazione delle potenzialità, è svolta in Svizzera
- Il fornitore, rispettivamente il titolare, deve adempiere le condizioni seguenti:
 - tutti i consulenti in orientamento professionale, studi e carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione* (Legge sulla formazione professionale, articolo 50);
 - i consulenti cantonali in orientamento professionale, studi e carriera non devono addurre nessuna prova.
- Il fornitore si impegna a partecipare a un'autovalutazione annua al fine di restare nell'elenco delle carriere.
- Il fornitore che un anno dopo la sua ammissione nell'elenco delle carriere presenta una cifra d'affari superiore a CHF. 100'000.- deve, su rispettiva domanda da parte del Segretariato d'aggiornamento professionale, stipulare un accordo scritto con quest'ultimo.
- temptraining può condurre sondaggi presso i clienti e prove a campione.

*Formazioni nel campo dell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con procedura di qualificazione riconosciuta:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/orientatori-professionali.html>

Contenuti accettati di aggiornamento professionale

temptraining sostiene i lavoratori temporanei con un importo fino a CHF 1000.- per periodo di diritto nel quadro di consulenze per la carriera e di un bilancio professionale.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni all'art. 21^{ter} del regolamento.